

## **Coordinamento SPP**

In risposta alla vostra richiesta di parere in merito alla nomina di più RSPP aziendali, premesso che il Servizio di Protezione e Prevenzione è inteso come "l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori" (art. 2, lett. l, D.lgs. 81/2008), lo stesso deve essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda.

Ciò premesso, tenuto conto della previsione normativa dell'art. 31 dello stesso decreto, il Servizio di Prevenzione e Protezione deve garantire tutto quanto necessario allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, rimettendo alla discrezionalità del datore di lavoro l'assegnazione di un budget adeguato in relazione alla complessità aziendale ed ai rischi presenti.

Nell'ipotesi di aziende con più unità produttive nonché di gruppi di imprese il datore o i datori di lavoro possono istituire un unico Servizio di Prevenzione e Protezione in sostituzione delle strutture che altrimenti si sarebbe dovuto costituire perifericamente (art. 31, co. 8, D.Lgs. 81/2008).

Per quanto concerne il numero degli RSPP aziendali, nonostante alcune ambiguità del dettato letterale della norma, che può aver dato adito ad opinioni diverse, è opportuno soffermarsi sulla definizione di RSPP prevista dal legislatore all'art. 2, lett. f), D.Lgs. 81/08 quale persona che risponde al datore di lavoro per "coordinare" il SPP.

Non vi è dubbio che il legislatore quando intende dare uniformità di indirizzo al SPP ritiene prioritario affermare la figura di un coordinatore. Pertanto, se il datore di lavoro ritiene opportuna nella propria organizzazione di impresa la presenza di più RSPP, è nostra opinione che uno dei RSPP svolga i compiti di coordinatore del SPP.

